

# FAQ DM 7 AGOSTO 2024

## VERSIONE 14.01.2025

- 1. Il nuovo decreto compare in gazzetta ufficiale come decreto del 07 agosto 2024, mentre sul sito del MASE viene identificato come DM n. 294 del 9 agosto 2024. Qual è la nomenclatura corretta?**

La nomenclatura corretta è il DM 7 agosto 2024 che corrisponde alla pubblicazione in GU.

- 2. Il Decreto Ministeriale del 07/08/24 introduce delle nuove fattispecie di operatori economici esclusi dall'obbligo di certificazione secondo lo SNC. Per tali operatori economici, qualora già certificati col precedente D.M: 14/11/19, si chiede conferma che:**

- **tale esclusione (e l'effetto su tutta la catena di consegna a valle) è applicabile sin dalla data di entrata in vigore del Decreto;**
- **non è applicabile per tali operatori la verifica di chiusura prevista dall'art 7, comma 3, lettera e) del Decreto.**

Si conferma quanto ipotizzato. Le nuove fattispecie di operatori economici esclusi dall'obbligo di certificazione secondo lo SNC possono essere esonerate fin da subito e pertanto saranno esonerati anche dalla verifica di chiusura.

- 3. Nei casi di audit di chiusura per certificazioni rilasciate prima dell'emanazione del nuovo Decreto Ministeriale per le quali l'operatore economico aveva comunicato l'intenzione di far cessare il certificato prima del 27.08.2024, ma il cui certificato non era ancora scaduto, si chiede se si deve applicare l'audit di chiusura come previsto dal Nuovo Decreto Ministeriale.**

Anche nei casi in cui l'Operatore Economico abbia comunicato la volontà di far cessare il certificato prima del 27.08.2024, l'Organismo di certificazione deve condurre la verifica di chiusura secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Ministeriale.

- 4. All'articolo 2 viene introdotta la definizione di "fornitore" inteso come "soggetto responsabile del passaggio di biocombustibile attraverso un punto di riscossione delle accise". Si richiede di chiarire se tale soggetto debba essere considerato quale operatore economico o comunque debba rientrare a diverso titolo in un processo di certificazione (ad es. all'interno della certificazione di un operatore economico che utilizzi un "fornitore" per il passaggio attraverso un punto di riscossione delle accise).**

La definizione di fornitore è ripresa dalla normativa di settore già in vigore.

Il fornitore diventa/è sicuramente un operatore economico quando effettua attività di co-processing.

Seppur non ben specificato all'interno del Decreto Ministeriale i fornitori devono essere, inoltre, certificati anche in caso di utilizzo del biocombustibile in impianti ETS.

- 5. Con riferimento alla "verifica di chiusura", si richiede di chiarire, se tale attività è da richiedere anche nel caso di trasferimento di certificati ex DM 14.11.2019. La verifica di chiusura è richiesta anche qualora il cambio di ente avvenisse in occasione del rinnovo?**

Nel caso di trasferimento di certificati ex DM 14.11.2019 si conferma l'applicazione della verifica di chiusura secondo quanto previsto dal nuovo DM.

Non è obbligatorio prevederla in occasione del rinnovo.

- 6. Si chiedono chiarimenti se il giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda faccia riferimento alla data di prima emissione oppure alla data dell'ultima emissione corrente. Si conferma che c'è più flessibilità nelle sorveglianze annuali all'interno dei 5 anni? Ci sono limitazioni sull'anticipo con cui condurre la sorveglianza rispetto alla scadenza dei 12 mesi?**

Il giorno di rilascio del certificato di conformità all'azienda fa riferimento alla data di prima emissione e non alla data di emissione corrente. Le sorveglianze annuali devono essere condotte entro i 12 mesi previsti dal Decreto Ministeriale.

Nel caso di anticipo di un'attività di sorveglianza, successiva alla prima sorveglianza, prevista entro 6 mesi dal rilascio della certificazione o entro 90 giorni dal rilascio della prima dichiarazione, questa potrà essere condotta al massimo 6 mesi prima rispetto alla scadenza dei 12 mesi.

**7. A chi è in capo la comunicazione dell'annullamento di dichiarazioni/certificati lungo tutta la filiera?**

La comunicazione dell'annullamento di dichiarazioni/certificati lungo tutta la filiera è in capo agli organismi di certificazione che provvedono a comunicarlo al GSE nonché ai soggetti interessati

**8. Si chiede in che cosa consista l'attività degli organismi di certificazione prevista all'art.7 comma 13 relativamente ai piani di monitoraggio in caso di produzione a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli e se questa attività ricade sotto accreditamento.**

Gli organismi di certificazione devono trasmettere i piani di monitoraggio a ISPRA.

**9. Se il rilievo è classificabile come minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera z), fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare misure correttive, e la data della successiva verifica, che può coincidere con la verifica di sorveglianza o di ricertificazione. Si va quindi ad anticipare la sorveglianza? La "verifica" citata nel presente articolo può coincidere con la valutazione delle evidenze di implementazione delle azioni correttive oppure è richiesta una verifica supplementare?**

In presenza di NC Minori l'Organismo è tenuto ad acquisire con anticipo (entro 6 mesi / entro la 1 verifica di sorveglianza) le informazioni sulle misure correttive e i trattamenti adottati dall'operatore economico e a valutare l'adeguatezza di tali azioni. La chiusura e l'efficacia delle azioni intraprese potranno essere verificate nel corso della successiva Verifica di Sorveglianza.

**10. Non è chiara la gestione della Non Conformità critiche nel caso vengano rilevate su un membro del gruppo. Si chiede conferma che una NC Critica rilevata su un membro del gruppo non comporti la revoca del certificato intestato al soggetto coordinatore. Quali provvedimenti devono essere presi su un membro del gruppo oggetto di NC critica?**

Si conferma che una NC Critica rilevata su un membro del gruppo non comporta la revoca del certificato intestato al soggetto coordinatore, ma si procede con un'ulteriore verifica su altro campione. Solo nel caso in cui la NC sia estesa a più del 50% allora la NC si applica a tutto il gruppo. Seppur non esplicitato in forma scritta si dovrebbe far valere la sospensione temporanea dal gruppo; in caso di non rettifica l'esclusione dallo stesso.

**11. E' richiesto di comunicare le decisioni di sospensione e revoca al MASE e al GSE. E' possibile chiarire le modalità di comunicazione ad ognuno dei due soggetti? Nel caso sia previsto l'invio di una email o una PEC si chiede di specificare gli indirizzi email / PEC a cui inviare tali comunicazioni.**

Le decisioni di sospensione e revoca dovranno essere comunicate tramite PEC al MASE e al GSE

[dee@pec.mase.gov.it](mailto:dee@pec.mase.gov.it)

[direzione.commerciale@pec.gse.it](mailto:direzione.commerciale@pec.gse.it)

**12. Le informazioni sociali e ambientali devono viaggiare in accompagnamento fino alla fine della filiera. Come si struttura questa dichiarazione? Quali devono essere i contenuti? È possibile che l'operatore economico crei un template ad-hoc o sarà fornito dalle autorità competenti? Ai fini delle misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima è sufficiente fare riferimento alle Convenzioni ILO implementate dal Paese? Per filiere di UCO e grassi animali saranno ancora non applicabili?**

Non verrà previsto un template ad hoc in quanto le informazioni sono già incluse negli allegati.

Per quanto concerne le informazioni sociali, nei modelli delle dichiarazioni in allegato I c'è l'esplicito riferimento al rispetto delle Convenzioni ILO, che vale anche per le filiere degli UCO e grassi animali (che non devono fornire ulteriori informazioni ambientali)

**13. All'articolo 9 è richiesto di esprimere le emissioni in termini di gCO<sub>2</sub>eq per tonnellate di prodotto, mentre negli allegati, nella Parte C, viene indicata la possibilità di esprimere le emissioni in gCO<sub>2</sub>eq/MJ.**

Si può fare riferimento a quanto previsto negli allegati, che sono più dettagliati

**14. Al fine di poter rilasciare certificazioni low-ILUC basta avere l'accreditamento per la fase agricola?**

Salvo diverse indicazioni a livello di commissione europea si conferma che si può ritenere valido l'accreditamento per la fase agricola per rilasciare le certificazioni a basso rischio ILUC.

**15. L'Art.14 comma 3 citato in riferimento agli UCO non si riferisce a UCO ma a biomassa legnosa/forestale. E' un refuso?**

Si tratta di un refuso, il comma di riferimento è il 4.

**16. Si chiede di chiarire se nell'art.17 per biocombustibili si debba intendere, in aggiunta a biocarburanti e biometano anche bioliquidi, combustibili da biomassa e idrogeno di origine biologica secondo quanto riportato nella definizione di biocombustibile (art. 2 comma 2 lettera L).**

Si conferma l'applicabilità solo a biocarburanti e biometano, come riportato nel titolo.

**17. I meccanismi di remunerazione della produzione elettrica da bioliquidi sostenibili introdotti dalla Delibera Area 306/2024/R/EEL prevedono il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE/2023/2413 (Red 3) che ha modificato ed integrato la Direttiva UE/2018/2001. A tali fini (ottenimento incentivi) nel periodo transitorio art. 21, comma 3 (12 mesi) è sufficiente la certificazione del bioliquido da parte del produttore - integrata con eventuali autocertificazioni sul rispetto dei requisiti della Red3 - oppure è richiesta fin da subito la certificazione dell'operatore economico utilizzatore finale?**

Basta la certificazione del produttore del bioliquido

**18. Molti impianti producono Energia Elettrica e/o Calore tramite la combustione diretta. Non è presente la digestione anaerobica. Il decreto DM 07.08.2024 cita sempre la produzione di Energia Elettrica e/o Calore associandola al biogas /biometano che prevedono la digestione anaerobica. Sono inclusi nel campo di applicazione gli impianti che producono Energia Elettrica e/o Calore tramite la combustione diretta?**

Il Decreto definisce utilizzatore "ogni persona fisica o giuridica che utilizza biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto", quindi non limita la definizione alla produzione di energia elettrica / calore da biogas.

**19. Qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio una irregolarità classificabile come critica o rilevante [...] l'organismo di certificazione non rilascia alcun certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai 9 mesi. Si chiede di chiarire se i 9 mesi si riferiscono al tempo per ripresentare la domanda o per ottenere il nuovo certificato.**

I nove mesi si riferiscono al tempo minimo che deve passare prima di ripresentare la domanda

**20. Cosa succede nel caso di revoca immediata senza passare per la sospensione? Si possono annullare dichiarazioni/certificati retroattivamente in caso di non conformità critica?**

In caso di non conformità critica i certificati si possono annullare anche retroattivamente

**21. Ai sensi dell'articolo 9 comma 9 è corretta l'interpretazione che gli operatori Extra EU possono andare in ambasciata una volta a trimestre, e poi semplicemente andare dal notaio per ogni dichiarazione emessa nel trimestre?**

La disposizione indica che il documento (apostille/legalizzazione) è considerato valido ed è utilizzabile per un periodo di tre mesi dalla data di emissione.

**22. Nel caso di utilizzo di sistemi volontari per la certificazione dei SAF e per i biocombustibili utilizzati nel marittimo, è possibile comunque beneficiare delle maggiorazioni previste?**

Si conferma la correttezza della previsione. Resta ferma la previsione di aderire obbligatoriamente al sistema nazionale per quanto riguarda eventuali altri biocombustibili in uscita dal medesimo processo e destinati al trasporto stradale, nel caso in cui si voglia usufruire delle maggiorazioni del contributo energetico o di incentivi.

**23. Nel caso di un operatore economico che intenda interrompere la certificazione (no transfer a un altro CB). L'annullamento del certificato deve essere effettuato al momento in cui il cliente comunica di voler interrompere la validità o solo dopo l'esito dell'audit di chiusura?**

Nel momento in cui l'operatore dichiara di voler cessare l'attività il certificato va annullato. L'audit di chiusura si focalizzerà sulle attività svolte fino all'annullamento.

**24. Nel caso di interruzione del certificato da parte dell'operatore economico, come gestire un esito negativo dell'audit di chiusura?**

La gestione dovrà tener conto di quanto riportato nella Faq 20 per le non conformità critiche.

**25. È possibile escludere i bioliquidi e biocarburanti derivati da PFAD dall'applicazione dell'articolo 40, commi 1 lett. c) e 2, del D. lgs. 199/2021, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia rinnovabile?**

Si conferma. Il Ministero, sentito il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, esprime parere favorevole a riguardo.